N.r.g. 2461/2017

IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

IL COLLEGIO

Riunito nelle persone di:

Dott. Ciro Riviezzo	Presidente
Dott.ssa Donatella Salari	Giudice Relatore
Dott. Roberto Ferrari	Giudice

ha pronunciato ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2461 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

[redacted] cittadino ivoriano nato il [redacted] elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), Vico dell'Arco 19, presso lo studio legale del difensore, Avv. Chiara MAIORANO, che lo rappresenta e difende giusta procura;

PARTE RICORRENTE

E

Ministero dell'interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona

PARTE RESISTENTE

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20 - Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbe45602fda581

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di L'Aquila

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 14.10.2017 il giorno [redacted] cittadino ivoriano premettendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona aveva, con provvedimento notificato il 14.9.2017 rigettato la sua domanda di protezione internazionale, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o la protezione umanitaria

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va premesso, innanzitutto, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può, per tali motivi, farvi rientro. Da questa specificazione dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come il mancato esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo, invece, necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).

Il d.lgs. 19.11.2007 n.251 ha, in tal senso, attuato la direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, pertanto l' art.3, nello specificare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, anche la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso il ricorrente, autista poco scolarizzato, espone di essere fuggito dal paese di origine, per il clima di disordine politico e di persecuzione verso i

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20 - Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbe45602fda581

sostenitori di Laurent Koudou Gbagbo (politico ivoriano, Presidente della Costa d'Avorio dal 2000 al 4 dicembre 2010) [1].

La vicenda narrata non è perciò riconducibile alla citata convenzione di Ginevra, atteso che i motivi di persecuzione, non indicando una specifica persecuzione connessa all'appartenenza ad un partito politico, dato l'indiretto coinvolgimento del ricorrente, non risultano riferibili ad una specifica ed attuale posizione di costui per le proprie opinioni politiche.

Neanche può essere accolta la richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente, che, come noto, è consentita in presenza di un danno grave che ricorre nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, trattandosi di questione di giurisdizione interna

Per quanto riguarda la situazione della Costa d'Avorio va detto quanto segue.

Dal rapporto di Amnesty International 2015/2016 risulta che " *La situazione della sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del paese. A giugno, il mandato dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (Un Operation in Côte d'Ivoire – Unoci) è stato rinnovato per un altro anno. Nello stesso mese, l'assemblea nazionale ha adottato una legislazione finalizzata a contrastare il terrorismo, conferendo al procuratore di primo grado di Abidjan la competenza di classificare i reati come atti di terrorismo e di trattenere in custodia fino a otto giorni i sospettati.*
Il rapporto del 2014 della commissione dialogo, verità e riconciliazione (Commission dialogue, vérité et réconciliation – Cdvr), istituita per far luce sulla violenza del periodo postelettorale, a fine anno non era stato ancora reso pubblico. A marzo, è stata creata la commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio (Commission nationale pour la

[1] - Dal documento "*The treatment of Ivorian Popular Front (FPI)/Gbagbo supporters in Côte d'Ivoire by both state and non-state actors (...)*" del Cori Research Analyis[1], emerge che vi è ad oggi senza dubbio un trattamento deteriore nei confronti di membri del FPI e in generale delle opposizioni, con violenze e arresti anche arbitrari nell'ambito di manifestazioni di protesta contro azioni del governo; ma si tratta di azioni volte a reprimere l'attuale attività di tali movimenti, mentre non si registrano, oggi, arresti nei confronti di sostenitori di Gbagbo per fatti avvenuti nel 2011.

In particolare, i ricercatori redattori dell'articolo non hanno rinvenuto alcuna informazione di rilievo sul trattamento di coloro che hanno combattuto dalla parte di Laurent Gbagbo in relazione al programma di Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione, terminato nel 2015 (citato in Trib. Lecce, 17.7.2017, estensore Colamartino).

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20 - Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbe45602fda581

réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire – Conariv), con l'incarico di completare il lavoro della Cdvr e, in particolare, di registrare le vittime non identificate della violenza postelettorale. A dicembre, il presidente Outtara ha concesso la grazia a oltre 3.000 persone detenute dalla crisi elettorale, annullando parzialmente o totalmente le loro condanne. A fine anno, la lista dei graziati non era stata resa pubblica.

A ottobre, si sono svolte, in un clima generalmente pacifico, le elezioni presidenziali. Il presidente Ouattara è stato rieletto per un altro mandato quinquennale, con il 53 per cento dei voti; alcuni esponenti dell'opposizione hanno boicottato i seggi. "

A questo punto va rilevato che risulta ormai superata la situazioni di gravi disordini che aveva caratterizzato la Costa D'Avorio nel 2010-2011 e che attualmente è in atto, ad opera del presidente rieletto Ouattara, un'opera di riconciliazione attraverso la concessione della grazia a oltre 3.000 persone detenute a seguito degli scontri post- elettorali fra le opposte fazioni ed inoltre è stata istituita una Commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime.

Dunque, per i motivi appena esposti, non sono da ritenersi sussistenti timori di una persecuzione o di un pericolo di danno **gravi** poiché questi ipotesi, prive di attualità, perdono anche la loro concretezza e rilevanza. Di conseguenza, viene rigettata la richiesta di concessione sia dello status di rifugiato, che della protezione sussidiaria.

Questo Tribunale ritiene, invece, meritevole di accoglimento la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in riferimento alla quale il Giudice di legittimità (Cass. n. 4139 del 2012 e Cass. 26566/2013, ha affermato: "…(il) *Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 34 non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno. In conclusione le situazioni di vulnerabilità' che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del Decreto Legislativo n. 251 del* 2007, articolo 14".

In proposito l'attuale situazione politica della Costa d'Avorio si presenta particolarmente precaria (vedi Trib Lecce, ord.17.7.2017, estensore Colamartino [2]).

---

[2] - dell'attuale situazione della **sicurezza in Costa d'Avorio**, che si è aggravata in modo preoccupante nel 2017. Nel documento dell'IRIN[2] del giugno 2017 *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk*[2] si legge (traduzione libera dello scrivente, N.d.R.) che *"Proprio quando sembrava che si fosse*

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20 - Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbe45602fda581

In tal caso il reinserimento del ricorrente, nel Paese di provenienza appare problematico e consiglia la protezione umanitaria (Cass. 4455/2018).

Ricorrono, i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in ragione della peculiarità delle questioni trattate, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c. in accoglimento parziale del ricorso, riconosce al cittadino ivoriano [redacted] il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex artt. 5 d.lgs. n. 286/1998; dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, nonché al Pubblico Ministero; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in L'Aquila 16.4.2018

IL PRESIDENTE

Dott. Ciro Riviezzo

IL GIUDICE rel.

Dott. Donatella Salari

---

voltato pagina dopo una crisi durata una decade contrassegnata da 2 guerre civili, la violenza in Costa d'Avorio è diventata, in modo preoccupante, una routine. Dall'inizio dell'anno non vi è stato un mese senza il suono delle armi da fuoco in qualche parte del Paese (...). Da gennaio, ci sono stati episodi di rivolte militari, con scoppio di armi da fuoco. La maggior parte di esse ha coinvolto alcune delle 8.400 truppe delle Forces Nouvelles, *un ex movimento ribelle che, dopo essere stato integrato nell'esercito regolare, ha chiesto il pagamento di indennità di guerra, fino ad un massimo di 24.000 dollari a testa (...) per il loro ruolo nel portare al potere Alassane Ouattara, dichiarato vincitore delle elezioni del 2010".*

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20 - Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbe45602fda581